

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1 ottobre 2014, n. 55

Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

(GU n.48 del 6-12-2014)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana n. 48 dell'8 ottobre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Finalità dell'intervento

Art. 2 - Individuazione degli incarichi

Art. 3 - Nullità ed inefficacia degli atti di conferimento degli incarichi

Art. 4 - Dichiarazione della nullità degli incarichi e dell'interdizione del soggetto

Art. 5 - Individuazione degli organi sostituiti e sostituti

Art. 6 - Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house

Art. 7 - Norma transitoria

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

Considerato quanto segue:

1. Il decreto legislativo n. 39/2013 sancisce, all'art. 18, il compito per le regioni di adeguare il proprio ordinamento individuando le procedure interne e gli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari;

2. Il medesimo decreto legislativo n. 39/2013 sancisce, altresì, la nullità degli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione delle sue disposizioni;

3. Risulta conseguentemente necessario individuare le singole fattispecie di nullità, nonché il soggetto competente a dichiararle, sia per la Giunta regionale, sia per il Consiglio regionale, sancendo, altresì, l'interdizione del soggetto che ha

adottato l'atto dichiarato nullo;

4. Risulta infine necessario individuare gli organi ed i componenti degli organi da sostituire e gli organi sostituiti nelle ipotesi di conferimenti di incarichi dichiarati nulli e prevedere il termine entro il quale, in sede di prima applicazione della normativa, sono individuati i sostituti dei componenti degli organi tecnici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli;

A p p r o v a
la presente legge:

Art. 1
Finalita' dell'intervento

1. La presente legge detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50. della legge 6 novembre 2012, n. 190), con particolare riferimento alle procedure interne ed agli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

Art. 2
Individuazione degli incarichi

1. Costituiscono incarichi soggetti alla presente disciplina quelli individuati dal decreto legislativo n. 39/2013, nonche' quelli dei commissari che sostituiscono in tutte le loro funzioni i soggetti titolari degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo n. 39/2013.

Art. 3
Nullita' ed inefficacia degli atti
di conferimento degli incarichi

1. L'atto di conferimento dell'incarico e' nullo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 39/2013, in quanto adottato in violazione delle sue disposizioni, nell'ipotesi in cui la Regione abbia conferito un incarico in presenza di dichiarazione attestante una causa di inconfiribilita'.

2. L'atto di conferimento dell'incarico e' inefficace, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 39/2013, qualora non sia stata presentata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilita' di cui allo stesso art. 20, decreto legislativo n. 39/2013. Tale dichiarazione deve essere presentata prima dell'atto di conferimento dell'incarico e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla data dello stesso conferimento.

Art. 4
Dichiarazione della nullita' degli incarichi
e dell'interdizione del soggetto

1. Il Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello del Consiglio regionale, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), dichiarano, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 39/2013. ciascuno per quanto di propria competenza, la nullita' degli incarichi conferiti da parte della Regione. Dalla data di adozione dell'atto che dichiara la nullita' opera l'interdizione del soggetto che ha conferito l'incarico nullo.

2. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale dichiara altresì la nullità degli incarichi conferiti dagli organi degli enti dipendenti e delle società in house regionali.

Art. 5

Individuazione degli organi sostituiti e sostituti

1. I componenti degli organi politici e gli organi politici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli e che non possono, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 39/2013, conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, sono così sostituiti:

a) il Presidente della Giunta regionale è sostituito dal Vicepresidente;

b) il Consiglio regionale è sostituito dal suo Presidente;

c) il Presidente del Consiglio regionale è sostituito dal Vicepresidente più anziano;

d) l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è sostituito dal Presidente del Consiglio regionale.

2. I componenti degli organi tecnici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli e che non possono conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 39/2013, sono sostituiti secondo le disposizioni della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

Art. 6

Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house

1. Gli organi degli enti dipendenti e delle società in house che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 7

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, i sostituti dei componenti degli organi tecnici di cui all'art. 5, comma 2, sono individuati entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° ottobre 2014

ROSSI